



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE – U.T.G.

LORO SEDI

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER

LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile

AOSTA

e, p.c.:

AL MINISTERO DELLA DIFESA

- Ufficio Legislativo
- Stato Maggiore della Difesa

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: Applicazione della disciplina in materia di armi ai detentori di sciabole e di spadini.

1. Premessa

Come noto, gli interventi normativi degli ultimi anni hanno inciso in maniera significativa sul panorama legislativo in materia di armi, apportando una serie di modifiche "selettive" alle diverse fonti di rango primario che compongono il "mosaico" della disciplina nazionale della materia.

Al riguardo, in ordine agli obblighi che sussistono in capo ai detentori di spade e/o spadini, recentemente sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa.

In particolare sono stati avanzati alcuni interrogativi circa il regime giuridico relativo alla detenzione ed al trasporto degli stessi, qualora i detentori siano militari in servizio ovvero si tratti di loro eredi ed aventi causa.

2. Quadro giuridico di riferimento delle armi bianche.

Preliminarmente appare necessario procedere ad un chiarimento riguardo alla disciplina normativa delle c.d. "armi bianche".

A tal proposito, si richiama l'articolo 30 T.U.L.P.S. secondo cui, ai fini amministrativi, sono armi "proprie" "quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Inoltre, per i profili penali, l'art. 585 c.p. ricomprende nella qualificazione giuridica di arma, oltre a quanto già previsto dal citato art. 30 T.U.L.P.S., anche *"tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo"*.

Infine, l'art. 45, primo comma, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 precisa che, ai sensi dell'art. 30 T.U.L.P.S., sono "armi" anche *"...gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili"* (c.d. armi bianche, definite tali per il colore dell'acciaio lucidato).

In questa categoria rientrano anche tutti quegli strumenti non specificatamente elencati nella norma, ma che, in ragione della loro naturale destinazione all'offesa della persona, devono considerarsi armi, come per esempio la sciabola e lo spadino, se muniti della punta e/o del taglio.

Per quanto riguarda il regime di detenzione delle armi bianche, e quindi anche della sciabola e dello spadino se presentano le caratteristiche di cui sopra, si evidenzia che le stesse sono sottoposte alla disciplina giuridica vigente per le armi in genere, il cui relativo acquisto può avvenire solo da parte di soggetti che siano preventivamente muniti del nulla osta all'acquisto (art. 35 T.U.L.P.S.) ovvero della licenza di porto delle armi consentite a mente dell'art. 42 T.U.L.P.S. mentre la successiva detenzione da parte del privato è soggetta all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S..

Come noto, peraltro, con l'atto di indirizzo del 24 giugno 2011 n. 557/PAS/U/012164/10900(27)9 - diramato alla luce di alcune modifiche apportate all'art. 38 T.U.L.P.S.- si è precisato che l'obbligo della denuncia di detenzione armi riguarda anche le "armi bianche proprie".

In ordine al porto delle armi bianche, l'art. 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dispone che *"salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione"*. Sussiste, pertanto, un divieto assoluto di porto delle armi, anche bianche, al di fuori dai predetti ambiti.

Riguardo, inoltre, al "trasporto" vige, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 T.U.L.P.S., l'obbligo dell'avviso all'Autorità di pubblica sicurezza. Pertanto, il detentore della sciabola o dello spadino che intenda trasportarli in luogo diverso da quello di detenzione deve obbligatoriamente darne comunicazione al competente Ufficio di p.s..

Infine, per quanto concerne la certificazione medica in materia di armi, resta fermo per i detentori di "armi bianche" l'obbligo di presentazione del certificato medico all'atto del rilascio del nulla osta acquisto armi, come statuito dall'art. 35, comma settimo, T.U.L.P.S., mentre non sussiste l'obbligo di presentazione della certificazione medica ogni cinque anni, secondo quanto previsto dall'art. 38, quarto comma del T.U.L.P.S., come novellato dal D.Lgs. 104/2018, atteso che tale obbligo si applica solo ai detentori di armi comuni da sparo.

Pertanto, tutti coloro che detengono una sciabola o uno spadino, laddove questi abbiano le caratteristiche sopra menzionate (cioè che abbiano la punta e/o il taglio) e siano quindi riconducibili alla categoria delle armi bianche proprie, hanno l'obbligo di presentazione del certificato medico, secondo le modalità sopra chiarite, salvo che non si tratti di appartenenti alle Forze di polizia, individuate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che, in luogo della presentazione del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

certificato, possono presentare una apposita attestazione di servizio, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza (art. 4 bis D.M. 28 aprile 1998).

3 Regime giuridico delle sciabole e spadini privi di punta e taglio.

Nel caso in cui, invece, la sciabola o lo spadino *ab origine* siano prodotti e commercializzati privi della punta e del filo tagliente, per costituire un "accessorio d'ornamento dell'uniforme", ovvero siano stati resi un mero "simulacro" e dunque non idonei a recare offesa alla persona, poiché privi di tali caratteristiche, gli stessi non vanno considerati un'arma, quanto, piuttosto, strumenti atti ad offendere. Conseguentemente essi non necessitano delle sopra richiamate autorizzazioni o adempimenti previsti dalla normativa di pubblica sicurezza e, pertanto, non sono soggetti all'obbligo di denuncia di detenzione.

Tuttavia, con riguardo al "porto" della sciabola e dello spadino, pur non essendo "armi proprie bianche" conservano comunque la natura di strumenti atti ad offendere, e rimane, pertanto, fermo il divieto assoluto posto dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 110/1975 secondo cui "senza giustificato motivo... non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa... nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona...".

In riferimento a quanto precede, ricorre, ad esempio, il "giustificato motivo di dover portare in luogo pubblico o aperto al pubblico" la sciabola o lo spadino nel caso in cui vi sia l'esigenza di dover corredare l'uniforme con la sciabola o lo stiletto in occasione di manifestazioni di carattere militare (giuramenti, feste nazionali, cerimonie, parate, ecc.).

Si rassegnano le considerazioni che precedono, onde consentire alle SS.LL. di poter fornire le opportune indicazioni ai dipendenti Uffici; per i Sigg. Questori si segnala, altresì, l'utilità che le indicazioni qui formulate vengano portate a conoscenza, nelle forme ritenute più opportune, anche degli Uffici preposti ai servizi di controllo del territorio e di quelli info - investigativi.

In questo senso, i Sig.ri Prefetti potranno valutare l'opportunità che i contenuti del presente atto di indirizzo formino oggetto di esame anche nel corso della prima seduta utile del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ciò al fine di assicurare un'uniforme applicazione delle presenti direttive da parte dell'intera rete dei presidi di polizia.

Come di consueto, l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento resta a disposizione per eventuali ulteriori contributi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta